

# **Statuto dell'Associazione di promozione sociale** *“In the Name of Love”*

## **Art. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA**

1. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione di promozione sociale “IN THE NAME OF LOVE”.
2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

## **Art. 2 – SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale in Montecatini Terme (PT), Via Marruota 105.
2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

## **Art. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopi dell'Associazione sono:

1. Continuare l'impegno e l'opera di Giulia Iori per i giovani e con i giovani
2. Avvicinare i giovani alla musica, all'arte e alla manualità, secondo il suo stile;
3. Promuovere occasioni di incontro, di formazione, di aggregazione per mettere in relazione i giovani fra di loro e offrire opportunità di crescita personale;
4. Sostenere e far conoscere iniziative di aggregazione e di formazione rivolte ai giovani che siano in linea con le finalità e lo stile dell'Associazione.
5. Curare il ricordo di Giulia per farla conoscere a chi non l'ha conosciuta e attingere idee e risorse per il nostro impegno associativo e personale.
6. L'Associazione non ha scopo di lucro.

## **Art 4 – STILE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Nel perseguire i fini di cui all'art. 3 l'Associazione si impegna a seguire lo stile che è appartenuto a Giulia Iori e che ha contraddistinto il suo operato.
2. Lo stile dell'Associazione è improntato a: gratuità e sobrietà; vivacità e capacità di coinvolgimento; tolleranza e apertura alle diversità; dolcezza e attenzione agli ultimi; accoglienza e ascolto dell'altro; sguardo positivo sulle persone e sulle situazioni; valorizzazione della persona e del gruppo prima che dei singoli talenti;
3. L'Associazione si riserva di sostenere iniziative confessionali o non confessionali discernendo di volta in volta la loro conformità con i propri scopi e con il proprio stile.
4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono rispettose dei diritti inviolabili della persona ed ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini.

## **Art. 5 – SOCI**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini che accettano gli articoli dello Statuto, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla

- riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
4. All'atto dell'ammissione il socio versa la quota associativa annuale nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
  5. Ci sono due categorie di soci:
    - a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione sono denominati soci fondatori. I soci fondatori hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. L'esercizio del diritto di voto è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. La durata della qualifica di socio fondatore è illimitata, salvi i casi di recessione volontaria o di esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.
    - b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, ottenendola sono denominati soci effettivi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
  6. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
  7. Previa delibera del Comitato Direttivo, l'Associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
  8. Il socio mandatario di specifico incarico del Comitato Direttivo, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate.

#### **Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI**

1. I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di voto in merito alle delibere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
4. Tutti i soci hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Direttivo.

#### **Art. 7 – DOVERI DEI SOCI**

1. I soci si impegnano a rispettare le norme statutarie e svolgono la propria attività nell'Associazione in ragione delle esigenze, capacità e disponibilità personali.
2. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

#### **Art. 8 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.

2. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione dell' associato è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione anche parziale delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 9 – GLI ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. L'Assemblea degli associati;
  - b. Il Comitato Direttivo;
  - c. Il Presidente
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 10 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare il trasferimento della sede legale o sulla modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità previste dagli art. 15 e 16 del presente Statuto. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
4. **Assemblea ordinaria: convocazione.** L'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi in regola con il pagamento della quota annuale, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati o e-mail o fax almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, in alternativa, mediante avviso sulla pagina web dell'Associazione pubblicato almeno 20 giorni prima.  
Deve inoltre essere convocata:
  - a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  - b) quando la richiede almeno un decimo dei soci
5. **Validità dell'Assemblea ordinaria.** L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
7. **Assemblea ordinaria: prerogative**
  - a. elegge il Presidente.
  - b. elegge il Comitato Direttivo;
  - c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  - d. approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  - e. fissa annualmente l'importo della quota associativa;
  - f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
  - g. approva il programma annuale dell'Associazione.
8. **Assemblea ordinaria: Deliberazioni.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando

- l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.
9. **Assemblea straordinaria. Convocazione.** L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o modalità equivalente, inviata ad ogni associato contenente gli argomenti su cui discutere e deliberare in prima convocazione.
  10. **Assemblea straordinaria. Validità.** L'Assemblea è valida quando siano presenti almeno i 2 / 3 degli associati. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Non sono ammesse le deleghe. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza qualificata dei 2 / 3 dei presenti.
  11. **Verbali.** Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e sulla pagina web dell'Associazione. Nel verbale pubblicato sulla pagina web sono omesse le valutazioni sulle persone.

#### **Art. 11 – IL COMITATO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero di soci compreso fra 3 e 10.
2. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.
3. Funzioni del Comitato Direttivo:
  - a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  - b. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
  - c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo.
  - d. ammette i nuovi soci
  - e. propone l'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto
4. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le delibere possono essere approvate per consenso o per votazione, su richiesta di uno dei suoi membri. La votazione può essere palese o segreta a discrezione del Presidente. In caso di votazione è valida la delibera che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (elette dal Comitato Direttivo stesso).

#### **Art. 12 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.
2. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea degli associati e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Dispone dei fondi sociali, con provvedimenti controfirmati dal tesoriere, previa delibera del Comitato Direttivo.
4. Il Presidente è eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione

#### **Art. 13 – MEZZI FINANZIARI**

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a. dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  - b. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  - c. da iniziative promozionali.
2. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
  3. I fondi dell'Associazione potranno essere investiti solo in forme prive di rischio e / o in obbligazioni e titoli quotati al M.O.T.
  4. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **Art. 14 – BILANCIO**

1. I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato anche sulla pagina web dell'Associazione.
3. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
4. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato anche sulla pagina web dell'Associazione.

#### **Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche allo Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con decisione deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e confermate da successiva Assemblea, da tenersi a distanza di almeno 20 giorni, sempre con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

#### **Art. 16 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio può essere deliberata con Assemblea Straordinaria col voto favorevole di 3/4 dei presenti.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

#### **Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.